

DM 161/2012 – INDICAZIONI PER LA SUA APPLICAZIONE

Nel 2013 il legislatore è tornato più volte sul tema dei materiali da scavo, limitando l'applicabilità del DM 161/2012, prima attraverso la pubblicazione del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69 e, pochi giorni dopo, con la conversione del decreto legge n° 43/2013, con modifiche, nella legge n° 71/2013.

Infine, con la pubblicazione (S.O. n° 63 della G.U. n° 194 del 20 agosto 2013) della legge n° 98 del 9 agosto 2013 di conversione, con modifiche, del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (cd "decreto Fare"), in vigore dal 21 agosto 2013, la normativa in materia cambiava nuovamente, in quanto l'art. 41bis, abrogando l'art. 8bis del decreto legge n° 43/2013 convertito, con modifiche, nella legge n° 71/2013 (che aveva, per alcune casistiche, risuscitato il già abrogato art. 186 del d.lgs. 152/06), definiva delle nuove modalità operative.

L'applicabilità del DM 161/2012 è stata limitata ai materiali da scavo provenienti da attività od opere soggette a VIA o ad AIA, come recita il nuovo comma 2bis dell'art. 184bis del d. lgs. 152/06 dopo le modifiche introdotte con la citata legge 98/2013:

2-bis. *Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del presente decreto*

La situazione che si è delineata in tema di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è dunque la seguente:

- applicazione (come previsto dall'art. 41, comma 2, della nuova norma) del Regolamento di cui al DM 161/2012 per i materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA con produzione superiore a 6.000 mc;
- applicazione dell'art. 41bis in tutti gli altri casi, quindi non solo per i cantieri inferiori a 6.000 mc, ma per tutte le casistiche che non ricadono nel DM 161/2012.

1 Il ruolo dell'ARPA

Il DM 161/2012 attribuisce alle Arpa dei ruoli specifici, per alcuni dei quali è previsto che i costi delle attività svolte vengano posti a carico del soggetto proponente, cioè di chi presenta o deve presentare il Piano di Utilizzo.

Nei primi tre casi sotto elencati, l'Arpa porrà a carico del proponente i costi relativi a pareri, sopralluoghi, campionamenti e analisi, secondo il tariffario nazionale definito ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DM 161/2012 ovvero, in attesa del tariffario nazionale, secondo il proprio tariffario.

Le attività dell'Arpa possono consistere:

- in espressione di pareri tecnici (su Piano di Utilizzo, Piano di Accertamento e possibile riutilizzo da siti in bonifica) espressi su documentazione presentata dal proponente;
- in sopralluoghi conoscitivi e campionamenti in contraddittorio;
- in analisi di validazione (si è considerato opportuno che, almeno in una prima fase, Arpa conduca direttamente solo un certo numero di analisi eseguite a validazione delle attività di caratterizzazione a carico del proponente, ritenendo difficilmente attuabile un ruolo analitico più consistente da parte dei laboratori Arpa);
- espressione di pareri tecnici finali espressi, oltre che sulla documentazione inizialmente fornita dal proponente, anche sulle analisi integrative e su quelle di validazione condotte dall'Arpa.

Rimane ovviamente a parte il ruolo di Arpa come controllore, sia come attività a diretta iniziativa, sia come attività a supporto degli altri organi di controllo.

Per queste attività, non è previsto il pagamento da parte del soggetto proponente, ma è invece previsto (art. 15, comma 2 del DM 161/2012) che le attività di controllo siano parzialmente finanziate proprio dagli introiti derivanti all'Arpa dalle attività svolte a pagamento e previste dall'art. 5 del Regolamento, cioè da quelle descritte nei primi tre casi sottostanti.

1.1 Il Parere ARPA ai sensi dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 5, comma 10

Nel caso che potremmo definire di "procedura ordinaria" di valutazione del Piano di Utilizzo (PdU), l'art. 5, comma 3, prevede che l'Autorità competente possa richiedere all'Arpa un parere in merito al PdU; il comma 10 dello stesso articolo precisa che tale richiesta deve essere motivata "con riferimento alla tipologia di area in cui viene realizzata l'opera e alla sua eventuale conoscenza di pregressi interventi antropici non sufficientemente indagati nell'area di intervento".

In altri termini, la valutazione del PdU spetta normalmente all'Autorità competente che, in alcune circostanze e con costi a carico del proponente, può richiedere l'intervento dell'Arpa.

Al fine di evitare inutili sovraccarichi o duplicazioni nell'attività svolte dagli enti, si ritiene opportuno individuare, almeno per grandi linee, un ordine di priorità nella definizione delle *tipologie di area* da sottoporre all'attenzione di ARPA ai fini dei necessari accertamenti: ad esempio, in base alle dimensioni degli scavi, alla presenza di fenomeni di contaminazione in atto, alla presenza di particolari vincoli, ecc., ivi compresa la conoscenza di eventuali pregressi interventi antropici così come espressamente previsto dal testo normativo.

Le casistiche in base alle quali l'intervento di ARPA può, quindi, essere richiesto possono essere qui esemplificate, seppure in modo non esaustivo:

- presenza di attività industriali o artigianali (in essere o dismesse),
- presenza di serbatoi o cisterne interrati, sia dismesse che rimosse che in uso e che contengano o abbiano contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modifiche e integrazioni,
- presenza di strutture viarie di grande traffico, così come individuate all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del d.lgs. 30/4/1992, n. 285 e successive modifiche, situate a distanza inferiore a 20 metri,
- presenza di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera posti entro una distanza limitata dal sito.

Resta invece inteso che rimane in capo all'Autorità Competente la verifica sulla completezza della documentazione presentata, sulle firme, sulle formule di autocertificazione e ogni altro aspetto amministrativo connesso.

Si evidenziano nel seguito alcuni casi particolari:

- qualora il piano di utilizzo evidenzia superamenti delle CSC in riferimento alla destinazione d'uso del sito di produzione, e il soggetto obbligato/interessato non abbia già provveduto ai sensi dell'art. 245 D.lgs. 152/06, si ritiene che l'Autorità Competente debba procedere all'avvio del procedimento di cui all'art. 242 stesso decreto senza necessità di interpellare a priori ARPA;
- qualora l'Autorità Competente ravvisi una incompatibilità tra la proposta di riutilizzo e gli strumenti urbanistici vigenti (ad esempio nel caso in cui venisse proposto il riutilizzo di terreni a tabella B in siti a destinazione d'uso residenziale, o in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, vincolo paesaggistico, aree di rispetto di pozzi, aree a parco, ecc.) la stessa potrà opporre al proponente l'improcedibilità del piano indipendentemente da ARPA.

1.2 Il Parere ARPA ai sensi dell'art. 5, comma 4 – Fondo naturale

“Nel caso in cui la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni naturali, nel materiale da scavo le concentrazioni degli elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4, superino le Concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali elementi e composti vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente per tutti i parametri superati.”

In questi casi, il proponente segnala il superamento all'Autorità competente, e presenta un **piano di accertamento** per definire i valori di fondo, piano che deve essere eseguito in contraddittorio con l'Arpa.

Queste fasi sono preliminari alla presentazione del PdU, in quanto finalizzate alla definizione dei valori di fondo che dovranno essere utilizzati nella redazione del PdU stesso. Il materiale potrà comunque essere utilizzato solo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 4.

1.3 Il Parere ARPA in merito all'art. 5, comma 5, cioè alle terre e rocce da scavo provenienti da siti “oggetto di interventi di bonifica”

Il DM 161/2012 prevede che, nel caso in cui il sito di produzione interessi un sito oggetto di interventi di bonifica, previa richiesta del proponente, i requisiti di qualità ambientale siano individuati dall'Arpa competente per territorio, preliminarmente alla presentazione del PdU.

“In questi casi, l'Arpa, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al proponente se per i materiali da scavo, ivi compresi i materiali da riporto, i valori riscontrati per tutti gli elementi e i composti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5, alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, non superano le Concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della medesima tabella 1 sopra indicata, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione.”

Solo dopo tale comunicazione, il proponente potrà presentare il PdU.

Il DM 161/2012 supera, quindi, il divieto che era inserito all'art. 186, comma 1, lettera e), del d. lgs. 152/06 e s.m.i., che escludeva i terreni provenienti da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica. D'altra parte, l'art. 186 è stato abrogato dall'entrata in vigore del DM 161/2012.

Gli interventi di bonifica sembrano dunque rientrare tra le “opere” che possono generare terre e rocce da scavo, ma, dato il livello di attenzione che meritano questi interventi, prima della predisposizione del PdU si richiede all'Arpa un pronunciamento in merito al pieno rispetto dei criteri qualitativi previsti dal DM, sempre in riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione.

Ai fini del pronunciamento di Arpa, così come della presentazione e successiva approvazione del PdU, è bene precisare che, nel caso di siti oggetto di intervento di bonifica, si possono verificare almeno due diverse situazioni:

1. Le terre e rocce da scavo che si intendono riutilizzare al di fuori del sito ai sensi del DM 161/2012 provengono direttamente dalle operazioni di bonifica; è evidente, in tal caso, la possibilità di utilizzare la “forchetta” tra i limiti delle colonne A e B della Tabella 1, prevedendo di utilizzare in un sito a destinazione commerciale/industriale delle terre e rocce da scavo provenienti da un sito a futura destinazione residenziale/verde, con concentrazioni di contaminanti superiori alla colonna A ma inferiori alla colonna B. In questo caso, il piano di utilizzo va valutato nell'ambito dell'approvazione del progetto di bonifica, poiché è proprio la bonifica l'opera che dà origine alle terre e rocce da scavo. Le valutazioni dell'Arpa sono dunque ricondotte nell'ambito del parere che essa esprime in sede di approvazione del progetto di bonifica.
2. Le terre e rocce provengono da un sito con bonifiche in corso o già bonificato ma non sono direttamente collegate alla stessa opera di bonifica quanto invece a specifiche opere autorizzate sul sito (o su una porzione di esso) al di fuori del progetto di bonifica (es. scavi per costruzione di fabbricati o di altre opere su aree ricadenti nel perimetro del sito ma non

direttamente interessate dalle sorgenti di contaminazione e dalle operazioni di bonifica). In tal caso l'approvazione del piano di utilizzo compete all'autorità che autorizza l'opera da cui hanno origine i materiali (es. il Comune per la licenza edilizia).

Si segnala che quanto sopra riportato rappresenta, al momento, la posizione dell'Arpa, condivisa con la Regione Piemonte, in merito all'applicazione dell'art. 5, comma 5, del DM 161/2012.

Si rende tuttavia noto che, in una nota inviata al Ministero dell'Ambiente in data 05/02/2013, ISPRA propone un'interpretazione normativa molto più cautelativa, che potrebbe alla seguente situazione:

Qualora le terre e rocce vengano utilizzate al di fuori del sito di produzione dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:

- le terre e rocce rispettano le CSC con riferimento sia al sito di produzione che a quello di destinazione ed, in particolare, provengono da sub-aree non contaminate o sottoposte a procedure di bonifica per fasi concluse come previste dall'art.40, comma 5 della Legge 22 dicembre 2011 ("Salva Italia");
- le terre e rocce da scavo sono riferibili alla realizzazione di un'opera;
- le terre e rocce saranno interamente utilizzate secondo quanto previsto dal Piano di Utilizzo approvato dall'autorità competente;
- in presenza di riporti (Allegato 9), il materiale di origine antropica (da caratterizzarsi secondo le metodiche specifiche per i rifiuti) non supera il 20% in massa;
- l'utilizzo delle terre e rocce non pone rischi in termini di contaminazione delle acque sotterranee (utilizzo dei test di cessione di cui alla norma UNI 10802 confronto con i limiti del DM 05/02/98).

In riferimento alla caratterizzazione di tali materiali, appare opportuno precisare che la lista minima dei parametri da analizzare potrà essere integrata dall'ARPA/APPA sulla base della ricostruzione storica delle attività svolte sul sito e delle risultanze delle indagini effettuate .

Si ritiene inoltre opportuno che la procedura di caratterizzazione delle terre e rocce nell'ambito di applicazione del DM 161/12 e la valutazione del Piano di Utilizzo da parte dell'autorità competente vengano svincolate dal procedimento di bonifica e quindi non siano sottoposta ad approvazione da parte della Conferenza di Servizi convocata nell'ambito del procedimento di bonifica.

Il Ministero, allo stato attuale, non ha ancora risposto alla richiesta di ISPRA; qualora ciò dovesse avvenire, anche Arpa Piemonte si adegnerà a quanto deciso dal MATTM.

1.4 Le attività di controllo svolte dall'ARPA

L'art. 14 del DM 161/2012 recita: "**Controlli e ispezioni** - Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorità di controllo effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo ovvero nella dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 2, secondo quanto previsto all'allegato 8, parte B."

Poiché il Regolamento sulle terre e rocce si configura come una normativa specifica nel settore dei rifiuti, le attività ad esso connesse potranno essere oggetti di controlli da parte dei vari organi di vigilanza, compresa ovviamente l'Arpa, che potrà prevedere controlli di propria iniziativa ovvero supportare, come spesso accade, altri organismi di controllo, *in primis* le Province.

L'art. 14 sopra citato fa però specifico riferimento all'Allegato 8, parte B, del Regolamento. In tale Allegato, si prevede che "*Le attività di campionamento per i controlli e le ispezioni della corretta attuazione del Piano di Utilizzo sono eseguiti dall'Arpa o Appa territorialmente competente e in contraddittorio direttamente sull'area di destinazione finale del materiale da scavo. Le verifiche possono essere eseguite sia a completamento che durante la posa in opera del materiale.*"

Viene cioè previsto che sia l'Arpa a condurre i campionamenti necessari per i controlli da effettuarsi, secondo l'Allegato 8, presso il sito di destinazione.

Ciò non esclude che ci possano essere dei controlli anche sul sito di produzione o sui siti di deposito intermedio.

Per queste attività di controllo, come detto, non è previsto il pagamento da parte del soggetto proponente, ma è invece previsto (art. 15, comma 2 del DM 161/2012) che siano parzialmente finanziate proprio dagli introiti derivanti all'Arpa dalle attività svolte a pagamento e previste dall'art. 5 del Regolamento e descritte nei punti precedenti..

2 Il suolo escavato e riutilizzato in loco ai sensi dall'art. 185, comma 1, lettera c), del d. lgs. 152/06 e s.m.i. è escluso dall'applicazione del DM 161/2012.

La legge 2/2009, recependo le indicazioni della Direttiva 2008/98/CE, ha inserito all'interno dell'articolo 185 del Dlgs 152/2006 che reca l'elenco dei materiali **espressamente esclusi** dal campo di applicazione della Parte IV una nuova previsione specifica di esclusione che riguarda direttamente la tematica:

"il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato"

A partire dal 28 gennaio 2009, quindi, le terre e rocce da scavo sono da considerarsi **escluse dal campo di applicazione della Parte IV** del Codice ambientale nel caso si verifichino contemporaneamente tre condizioni:

- a) presenza di **suolo non contaminato** e altro materiale allo stato naturale;
- b) materiale escavato nel corso di **attività di costruzione**;
- c) materiale utilizzato a fini di **costruzione allo stato naturale nello stesso sito**.

La piena validità di tale esclusione è stata confermata dal Ministero Ambiente (con la nota 36288 del 14/11/2012) ad uno specifico quesito dell'Ordine dei Geologi dell'Umbria.

Perché valga l'esclusione, devono essere strettamente rispettate le condizioni imposte dallo specifico comma dell'art. 185, che ha un ambito di riferimento sicuramente più limitato rispetto alle possibili "opere" definite dal DM 161/2012.

L'esclusione è infatti prevista per la sola attività di escavazione direttamente collegabile a un'attività di costruzione sullo stesso sito (un possibile riferimento normativo è rinvenibile nell'articolo 3 del DPR 380/2001, "Testo Unico Edilizia"), mentre il DM 161/2012 copre concetti molto più ampi sia in termini di definizione di "opera", sia di "materiali di scavo" (si vedano in proposito le definizioni riportate all'art. 1 del DM 161/2012).

L'assenza di contaminazione del suolo, obbligatoria anche per il materiale allo stato naturale, deve essere valutata con riferimento all'allegato 5, tabella 1, Dlgs 152/2006 (sempre Parte IV del Codice ambientale, ma Titolo V sulla "Bonifica dei siti contaminati"), unico riferimento nazionale possibile in materia di contaminazione del suolo e del sottosuolo.

Sta ovviamente all'Autorità competente alla valutazione del progetto di "costruzione" definire quale livello di accertamento richiedere, ovviamente in funzione della storia del sito (dall'auto dichiarazione nel caso di siti palesemente non contaminati a delle caratterizzazioni più o meno complesse in funzione della tipologia di sito e della rilevanza dello scavo). In ogni caso non può essere richiesto un Piano di Utilizzo ai sensi dell'art. 5 del DM 161/2012, in quanto non pertinente.

Si ritiene poi che il requisito dell'impiego "allo stato naturale" debba essere interpretato nel senso di assenza di trattamento prima dell'impiego del suolo e del materiale scavati (impiego "tal quale").

Occorre però ricordare che il Decreto Legge 25 gennaio 2012, n. 2 ("Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale") ha allargato i riferimenti al "suolo" contenuti nell'articolo 185 alle "matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla Parte IV". La legge di conversione (legge n. 28 entrata in vigore il 25 marzo 2012) ha poi definito più precisamente cosa si debba intendere per "matrici materiali di riporto" ("*i materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei*"), e integrato gli stessi tra le matrici ambientali che rientrano nella definizione di "sito", ai sensi della disciplina per la bonifica delle aree contaminate.

Risulta però importante tenere presenti, ai fini dell'applicazione di questo articolo, le modifiche introdotte dall'art. 41, comma 3, del dl 69/2013, così come convertito nella legge 98/2013, all'art. 3 del dl 2/2012 convertito nella legge 28/2012; tali modifiche riguardano, in particolare, il comportamento da tenere in presenza di materiali di riporto, con obbligo di effettuare il test di cessione di cui al DM 5/2/1998 e s.m.i. .

L'articolo 3 del D.L. 25-1-2012 n. 2 " Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale" pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 2012, n. 20, come modificato dalla legge 98/2013:

"Art. 3 Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti (9)

1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.

2. Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione che rispettano le norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.

3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.

La definizione di "sito", infine, è rinvenibile nell'articolo 240 del Codice ambientale (integrato dalla legge 28/2012) in base al quale il sito è "*l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali da riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti*".

Un aspetto meno chiaro deriva invece dall'eventuale presenza di fondo naturale. In questo caso, l'uso probabilmente improprio del termine sito nel comma 4 dell'art. 5 del DM 161/2012 genera sicuramente confusione; è infatti evidente che la presenza di un fondo naturale deve essere in qualche modo dimostrata anche nel caso di applicazione dell'art. 185. Si ricorda però che un superamento delle CSC per fondo naturale non porta a classificare il materiale come contaminato, ma rimane "materiale allo stato naturale", quindi comunque potenzialmente ricadente nell'art. 185. Restano ferme le distinzioni, precedentemente ricordate, tra i più ampi ambiti di applicazione del DM 161/2012 e le più specifiche definizioni dei lavori (escavazioni a fini di costruzioni) che riguardano l'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettera c).

3 Il problema del silenzio-assenso e l'inizio dei lavori

L'ultimo periodo dell'art. 5, comma 3, del DM 161/2012 recita "...Decorso il sopra menzionato termine di novanta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo all'Autorità competente o delle eventuali integrazioni, il proponente gestisce il materiale da scavo nel rispetto del Piano di Utilizzo, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera."

Questa dicitura viene da taluni considerata come una sorta di silenzio/assenso, sulla base del quale il proponente dopo 90 giorni dalla presentazione del PdU, in caso di silenzio dell'Autorità competente, può iniziare le operazioni di scavo e di gestione del materiale secondo il PdU presentato.

In realtà, ciò è possibile solo nel caso in cui l'opera che genera i materiali di scavo sia già stata precedentemente autorizzata (cioè "*fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera*"), mentre non è possibile negli altri casi, quando cioè l'approvazione del PdU è contestuale all'approvazione dell'opera stessa, ovvero quando il PdU va valutato in fase di VIA.

Tale termine di novanta giorni va comunque inteso a salvaguardia del proponente contro eventuali ritardi dell'Autorità competente, ma non può essere invece interpretato come un vincolo temporale minimo da rispettare prima dell'avvio dei lavori anche quando il proponente sia ormai in possesso di una approvazione del PdU.


In altre parole, il testo dell'ultimo paragrafo del comma 3 sopra riportato, va letto congiuntamente con l'obbligo, riportato nelle righe precedenti dello stesso comma 3, dell'Autorità competente di approvare o rigettare il PdU entro novanta giorni.

Da questa lettura congiunta, risulta evidente che se l'Autorità competente approva l'opera e il PdU in un tempo più breve, il proponente può immediatamente iniziare i lavori.

TERRE E ROCCE DA SCAVO DM 161/2012 - SCHEMI

- Art. 5 c.3 – Procedura ordinaria

Richiesta utilizzo Terre e Rocce da Scavo – Procedura ordinaria




Terre e rocce da scavo - Barberis 19/10/2012

La norma

3. Nel caso in cui per il materiale da scavo il Piano di Utilizzo dimostri che le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del presente regolamento non superino le Concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione secondo il Piano di Utilizzo, l'Autorità competente, entro novanta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo o delle eventuali integrazioni, in conformità a quanto previsto dal comma 2, approva il Piano di Utilizzo o lo rigetta. In caso di diniego è fatta salva la facoltà per il proponente di presentare un nuovo Piano di Utilizzo. L'Autorità competente ha la facoltà di chiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale (Arpa) o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale (Appa), con provvedimento motivato secondo i criteri di cui al seguente comma 10, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2 o dell'eventuale integrazione, di verificare, sulla base del Piano di Utilizzo ed a spese del proponente secondo il tariffario di cui all'articolo 4, comma 3, la sussistenza dei requisiti dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del presente regolamento. In tal caso l'Arpa o Appa, può chiedere al proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio, accerta entro quarantacinque giorni la sussistenza dei requisiti di cui sopra, comunicando gli esiti all'Autorità competente. Decorso il sopra menzionato termine di novanta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo all'Autorità competente o delle eventuali integrazioni, il proponente gestisce il materiale da scavo nel rispetto del Piano di Utilizzo, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.

Art. 5 c. 4 – Valori di fondo

Richiesta utilizzo Terre e Rocce da Scavo – Valori di fondo superiori a CSC




Terre e rocce da scavo - Barberis 19/10/2012

La norma

4. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni naturali, nel materiale da scavo le concentrazioni degli elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4, superino le Concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali elementi e composti vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente per tutti i parametri superati. A tal fine, in fase di predisposizione del Piano di Utilizzo, il proponente segnala il superamento di cui sopra all'Autorità competente, presentando un piano di accertamento per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano è eseguito in contraddittorio con l'Agenzia regionale di protezione ambientale (Arpa) o con l'Agenzia provinciale di protezione ambientale (Appa) competente per territorio. Sulla base dei valori di fondo definiti dal piano di accertamento, il proponente presenta il Piano di Utilizzo secondo quanto indicato al comma 3. In tal caso l'utilizzo del materiale da scavo sarà consentito nell'ambito dello stesso sito di produzione. Nell'ipotesi di utilizzo in sito diverso rispetto a quello di produzione ciò dovrà accadere in un ambito territoriale con fondo naturale con caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione.

Art. 5 c. 5 – Siti sottoposti a operazioni di bonifica

Richiesta utilizzo Terre e Rocce da Scavo – Da siti oggetto di bonifica



La norma

5. Nel caso in cui il sito di produzione interessi un sito oggetto di interventi di bonifica rientranti nel campo di applicazione del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero di ripristino ambientale rientranti nel campo di applicazione del Titolo II, Parte sesta, del decreto legislativo medesimo previa richiesta del proponente, i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) sono individuati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale (Arpa) o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale (Appa) competente per territorio secondo il tariffario di cui all'articolo 4, comma 3. L'Arpa o Appa, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al proponente se per i materiali da scavo, ivi compresi i materiali da riporto, i valori riscontrati per tutti gli elementi e i composti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5, alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, non superano le Concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della medesima tabella 1 sopra indicata, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione indicata dal Piano di Utilizzo. In caso di esito positivo, il proponente può presentare il Piano di Utilizzo secondo quanto indicato al comma 3.